

**E.R.S.U. – MESSINA**

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*Adunanza del 12 marzo 2020*

*(Prosecuzione dell'adunanza del 06.03.2020)*

**Seduta n. 4/2020**

L'anno **duemilaventi**, addì **dodici** del mese di **marzo**, alle ore 16:00, si riunisce, in prosecuzione di seduta del *06.03.2020* e in via d'urgenza, presso i locali di Via Ghibellina n. 146, il Consiglio di Amministrazione dell'ERSU.

Presiede la seduta il Presidente Prof. Avv. Pierangelo Grimaudo.

Sono presenti i Consiglieri:

- Prof. *Salvatore Cardali*, componente in rappresentanza dei professori universitari di ruolo ed i ricercatori;
- Sig. *Kevin Bonasera*, componente in rappresentanza degli studenti;
- Sig. *Teodoro Pietro Di Certo*, componente studente in rappresentanza degli studenti;

Risultano assenti il Sig. Manuel Davide Morabito, componente studente in rappresentanza degli studenti ed il Collegio dei Revisori dei Conti, che hanno comunicato, tramite e-mail del 12.03.2020, l'indisponibilità a partecipare alla presente seduta, stanti le disposizioni dettate dai DPCM, adottati al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19.

Assume la funzione di Segretario Verbalizzante il Direttore f.f. Dott.<sup>ssa</sup>

*Antonella Costantino.*

O M I S S I S

**Ordine del Giorno del 06 marzo 2020 (prosecuzione seduta):**

O M I S S I S

**Ordine del Giorno del 12 marzo 2020:**

O M I S S I S

**PUNTO AGGIUNTO**

**3. REVISIONE PREZZI SOCIETA' - KSM SECURITY S.P.A.**

O M I S S I S

**Seduta del 12.03.2020**

**Delibera n. 15/2020**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**PREMESSO CHE** questo Ente con contratto n. 233 di Rep del 06.02.2009, a seguito di gara pubblica, affidava alla S.p.A. KSM, la gestione del servizio di vigilanza armata da effettuarsi presso le strutture dell'E.R.S.U. di Messina per anni tre, per l'importo complessivo di gara di € 1.916,986,14 oltre IVA, (importo annuo € 638.995,38 oltre IVA). L'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, (Allegato e parte integrante del contratto di cui sopra) prevedeva testualmente *"Il corrispettivo convenuto si intende tassativamente fisso ed invariabile nel primo anno dell'appalto, anche nell'ipotesi di approvazione in tale periodo di aumenti nel costo del servizio. A partire del secondo anno è ammessa la revisione del prezzo così come disciplinata dalle disposizioni dell'art. 115 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;*

**CHE** con determina del 13 febbraio 2015 n. 15, previ accordi antecedenti accettati tra le parti, il contratto precedentemente prorogato, veniva rinnovato, con validità retroattiva dal 1 dicembre 2014, con una revisione al ribasso del 5% dell'importo di cui sopra, rimanendo invariate

le altre condizioni contrattuali;

**CHE** con nota del 10.03.2016, introitata al protocollo dell'E.R.S.U. di Messina al n. 1659, la Società KSM richiedeva, l'adeguamento prezzi calcolati sulla base delle tabelle FOI così come pubblicate dall' ISTAT, per il periodo dal 01.12.2010 al 31.11.2014, allegando uno specchietto da cui risultava la pretesa di una somma pari ad euro 38.831,05 oltre IVA;

**CHE** successivamente, con nota del 3.10.2016, introitata al protocollo dell'E.R.S.U. di Messina al n. 9223, la Società KSM richiedeva, a correzione della precedente nota, l'adeguamento prezzi per il periodo dal 01.12.2010 al 31.11.2014, allegando uno specchietto da cui risultava la pretesa di una somma pari ad euro 196.119,20 oltre IVA;

**CHE** l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, chiamata ad esprimere un parere su alcuni quesiti in merito a tale richiesta, con nota del 04.11.2016, introitata al protocollo dell'Ente in data 02.12.2016 ns. prot. 11956 trasmetteva il suddetto parere.

**CHE** con nota del 09.01.2017, questo Ente, sulla scorta delle indicazioni dell'Avvocatura, comunicava alla KSM, che la richiesta alla revisione dei prezzi del contratto di che trattasi è legittima e che la stessa soggiace alla prescrizione quinquennale e pertanto a valere dal ricevimento della nota del 10.03.2011 sopra indicata, che interrompeva i termini prescrizionali, fino alla data del 30.11.2014. Pur tuttavia si sottolineava che tale diritto fosse condizionato dal risultato di un'istruttoria, condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione dei beni e servizi, sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c), e comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e non genericamente secondo indici Istat;

**CONSIDERATO** che la disciplina, di cui al citato art. 7, statuisce: “La sezione centrale dell’Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l’acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti, oltre a quelli previsti da altre norme; determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall’ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l’ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di Commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre [...].

Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall’art. 87, comma 2, lettera g).

**CONSIDERATO**, altresì, che tuttavia tale disciplina non trovava attuazione per la mancata elaborazione da parte dell’Istat dei suddetti indici, e che pertanto, il solo ricorso agli indici FOI non poteva colmare

tale lacuna, ragione per la quale sarebbe stato necessario riferirsi al “caso concreto”;

**PRESO ATTO** della nota del 31.01.2017, con cui la KSM riscontrava la nota dell'Ente di cui sopra e trasmetteva n. 2 prospetti al fine di evidenziare le variazioni del costo del lavoro necessari per la determinazione degli incrementi revisionali riferiti al “caso concreto” e, pertanto, a fornire utile documentazione per l'espletamento dell'istruttoria e cioè:

a) un prospetto, relativo alle variazioni del costo del lavoro calcolate dal primo anno contrattuale (inglobando la percentuale rivalutativa del primo anno contrattuale pari al 5,88%), addivenendo ad un importo revisionato pari ad € 281.775,86 oltre IVA;

b) un prospetto relativo alle variazioni del costo del lavoro calcolate a decorrere dal secondo anno (senza inglobare la percentuale rivalutativa del primo anno contrattuale pari al 5,88%), addivenendo ad un importo revisionato pari ad € 169.360,65 oltre IVA;

**PRESO ATTO**, altresì, che il Dirigente responsabile dell'acquisizione di beni e servizi dell'Ente, avvalendosi del supporto del collaboratore amministrativo dott. Messina Antonino, nel dubbio interpretativo riteneva:

1) valido il prospetto di cui alla lettera b) sopra riportata, elaborato senza inglobare la percentuale rivalutativa del primo anno contrattuale, atteso che l'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, (Allegato e parte integrante del contratto di cui sopra) prevedeva testualmente che “ *A partire dal secondo anno è ammessa la revisione del prezzo così come disciplinata dalle disposizioni dell'art. 115 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.*;

2) ed, in assenza della determinazione dei costi standardizzati ed in ossequio alla giurisprudenza di merito consolidatasi, conduceva l'istruttoria, sulla base degli indici FOI , a seguito della quale, escluso il periodo prescritto, addiveniva ad una commisurazione dell'importo pari ad € 193.591,99, oltre IVA, quale adeguamento prezzi;

**PRESO ATTO** ulteriormente che con nota del 28.02.2020, introitata al protocollo dell'E.R.S.U. di Messina in data 02.03.2020 al n. 1461, la società KSM manifestava la propria disponibilità ad un accordo transattivo, per una somma non inferiore ad € 80.000,00 oltre IVA;

**PRESO ATTO** che sul "Fondo passività potenziali" è stata accantonata cautelativamente la somma di € 196.000,00;

**RITENUTO**, di poter accogliere la proposta della Ditta KSM, solo previo parere favorevole dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;

sentito il Direttore f.f.;

avuti i chiarimenti del caso,

all'unanimità dei voti espressi in forma palese e con il parere favorevole del Direttore f.f.,

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

- Di accogliere la proposta transattiva della società KSM, a condizione che sulla stessa si esprima favorevolmente l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina.
- Di dare mandato al Direttore f.f. di adottare tutti gli atti inerenti e inerenti ivi inclusa la richiesta di parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina.

- Di pubblicare il presente provvedimento sull'apposita sezione del portale "*Amministrazione Trasparente*", ai sensi e per gli effetti dell'art.23 del D. Lgs.33/2013.

La presente deliberazione viene approvata seduta stante e se ne autorizza lo stralcio.

O M I S S I S

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Dott.ssa Antonella Costantino)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Prof. Avv. Pierangelo Grimaudo)